



CITTA' DI VITERBO

**SETTORE PL - CORPO DI POLIZIA LOCALE
SEGRETERIA POLIZIA LOCALE
ORDINANZA SINDACALE
N. 6 del 15-07-2022**

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E SS.MM.II. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECORO E CONTRASTO AL DEGRADO URBANO NEL CENTRO STORICO.

LA SINDACA

VISTI

il comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, che così recita: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti (2) contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

il comma 4-bis dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, che così recita: "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti."

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 30 del 21/05/2021, recante "Adozione di misure a tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica";

CONSIDERATO

che sono pervenute all'Amministrazione Comunale segnalazioni da parte delle autorità preposte alla pubblica sicurezza nonché proteste, reclami, esposti da parte di cittadini, associazioni di categoria, turisti e fruitori della città che denunciano una situazione di degrado, di seguito meglio descritta, lamentando una minore possibilità di fruire degli spazi pubblici e il disturbo alla propria tranquillità ed al proprio riposo;

che, in particolare, risultano presenti in forma crescente e in tutto il Centro Storico cittadino fenomeni che contrastano col decoro e la vivibilità urbana e che si concretizzano nell'occupazione impropria di spazi pubblici e privati, di beni monumentali, di fontane e di arredi urbani attraverso condotte quali

sedersi o sdraiarsi o mangiare e bere occupando spazi con alimenti, bevande o altri materiali, sui gradini, sul suolo pubblico, su pavimentazione di edifici, o utilizzare gli arredi urbani in maniera impropria (panchine utilizzate come luogo di bivacco), con particolare riferimento alle vie ed ai vicoli compresi tra piazza Martiri di Ungheria e Piazza San Faustino;

che tali condotte, di fatto, costituiscono un impedimento alla accessibilità di spazi pubblici e privati quali arredi urbani, gradini di accesso alle abitazioni, soglie e quant'altro, con pregiudizio della libera fruibilità da parte di tutti o dei legittimi proprietari e della vivibilità urbana nel suo complesso;

che tali fenomeni, avvenendo prevalentemente nel centro storico, ove alla forte concentrazione abitativa si unisce la presenza di attività commerciali e professionali ed i principali luoghi di interesse storico, architettonico e turistico, costituiscono un danno al decoro urbano e forniscono una percezione di incuria della città, con conseguenti danni per la coesione sociale e l'economia cittadina;

che, oltre a ciò, tali condotte tendono a produrre danni all'ambiente attraverso un maggiore sversamento di rifiuti e un maggiore imbrattamento di suolo, monumenti ed edifici pubblici, con relativi costi a carico della collettività;

che le condotte di cui sopra, che si verificano anche di notte ed in forma sempre più massiccia, danno inoltre luogo a frequenti fenomeni di schiamazzi determinando una seria turbativa alla tranquillità ed al riposo dei residenti;

che i fenomeni sopra descritti hanno determinato plurimi interventi della Polizia Locale e delle autorità preposte alla Pubblica Sicurezza volti a ripristinare condizioni minime di vivibilità urbana, di riposo e di tranquillità dei residenti;

che al fine di ridurre le condotte di cui sopra entro margini che consentano di evitare il degrado e l'incuria, si rende necessario l'utilizzo degli strumenti straordinari previsti dall'art. 54 del TUEL, in assenza di una normativa comunale che sia in grado di affrontare l'eccezionalità e la specificità di tali fenomeni;

VISTO l'art.54, comma 4 e comma 4-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, nel Centro Storico di Viterbo, area delimitata dalle mura medievali cittadine, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino al giorno 30 settembre 2022

1. È posto il divieto di sedersi, sdraiarsi o dormire:

- sul suolo pubblico o ad uso pubblico;
- sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini posti all'esterno degli edifici pubblici e privati, scolastici ed universitari, dei monumenti, delle fontane e dei luoghi di culto,
- sugli arredi urbani;

2. È posto il divieto di mangiare e bere occupando con alimenti, contenitori, sacchi, carte o altri oggetti il suolo pubblico o ad uso pubblico, le soglie, le pavimentazioni, i muretti, gli arredi urbani, i gradini, posti all'esterno degli edifici pubblici e privati, scolastici ed universitari, dei monumenti e dei luoghi di culto,

3. In deroga a quanto sopra, sulle panchine pubbliche è consentito sedersi, bere e consumare alimenti, adottando un comportamento consono al decoro pubblico ed al senso civico, condizione che detti arredi non vengano imbrattati o ingombrati con alimenti, contenitori, sacchi, carte e quant'altro;

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, e fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni e provvedimenti previste da norme statali, regionali o comunali, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, unitamente alla eventuale sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981.

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico;

la presente ordinanza, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, sia preventivamente comunicata al Prefetto di Viterbo.

RENDE NOTO CHE

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Municipale Viterbo, Largo Monte Cervino 1, tel. 0761 228383;

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Demografici, Dott. Mauro Vinciotti.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni e gli altri rimedi previsti per legge.

Viterbo, 15-07-2022

LA SINDACA
DOTT.SSA CHIARA FRONTINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005